Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — **Anno 120° — Numero 207**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Lunedì, 30 luglio 1979** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 30 LUGLIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Comerio Ercole, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 giugno 1979. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1979. — **Coran, società per azioni, in Cologne Bresciano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1979. — **Pierrel, società per azioni, per conto della incorporata Cortex Chemical S.p.a., in Napoli:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1979. — **Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1979. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1979. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1979. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 luglio 1979. — **I.CO.GE.I.CO. - Immobiliare confederazione generale italiana del commercio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1979. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige (Avviso **C-18361**). — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige (Avviso **C-18362**). — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Errata-corrige (Avviso **C-18363**).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1979. — **Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 27 luglio 1979, n. **306.**
Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1977, n. 413, concernente misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che gli impegni di spesa consentiti dalla legge citata erano limitati agli anni finanziari 1977 e 1978;

Considerato che al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, elenco n. 6, sotto il titolo « Amministrazioni diverse », è previsto uno stanziamento di L. 225.000.000.000 egualmente destinato al potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Considerato che, essendo decaduto per lo scioglimento delle Camere il provvedimento predisposto per l'impiego del predetto stanziamento e occorrendo comunque far fronte alle più immediate e imprescindibili esigenze dei servizi di tutela della sicurezza pubblica, veniva emanato il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 155, col quale si provvedeva ad acquisire la disponibilità di una parte del predetto fondo determinata in lire 85 miliardi per provvedere alla realizzazione delle opere, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure, secondo quanto già previsto nella citata legge 22 luglio 1977, n. 413, rivestenti carattere di particolare e improrogabile urgenza;

Considerato che per il citato decreto-legge 26 maggio 1979, n. 155, non si è potuto concludere il procedimento parlamentare di conversione in legge entro il termine costituzionale;

Considerato che sussistono tuttora le circostanze di straordinaria necessità ed urgenza che determinarono già l'emanazione del suddetto decreto-legge, che deve pertanto essere riconfermato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per la realizzazione di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 85 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi. Tali piani dovranno essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i Corpi di polizia.

Per tali finalità il Ministro dell'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'art. 1.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli di bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato entro il 31 marzo 1980 sull'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'art. 2, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze, e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta come segue:

a) capo della polizia;

b) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) comandante generale della guardia di finanza;

d) direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

e) un consigliere di Stato;

f) un consigliere della Corte dei conti;

g) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

h) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;

i) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

l) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

m) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

n) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;

o) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione di cui ai punti *l*), *m*), *n*) ed *o*) dovrà indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche stranei all'amministrazione dello Stato che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi del presente decreto purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

L'agibilità delle opere di cui al comma precedente sarà dichiarata a cura dell'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di lire 85 miliardi derivante dalla attuazione del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — MORLINO — RUFFINI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1979, n. **307**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in allergologia.

L'art. 803, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in allergologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 803. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di trenta per ciascun anno di corso.

Al corso si accede superando una prova scritta o orale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **308**.

Modificazione allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di otorinolaringologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **309**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta degli organi accademici dell'Università di Firenze, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale, non previsto dal vigente ordinamento didattico;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXII, la tabella XXXII-*bis* relativa al corso di laurea in agricoltura tropicale e subtropicale;

Sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale.

Art. 2.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di agraria può rilasciare anche la laurea in agricoltura tropicale e subtropicale.

Dopo la tabella XXXII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella di cui al presente decreto, che assume il numero XXXII-*bis*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 87

ALLEGATO TABELLA XXXII-*bis*

LAUREA IN AGRICOLTURA TROPICALE E SUBTROPICALE

Art. 1.

La durata del corso degli studi per la laurea in agricoltura tropicale e sub-tropicale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

(*) anatomia e fisiologia degli animali domestici;
(*) botanica generale;
(*) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
(*) chimica organica;
(*) matematica;
(*) fisica;
(*) principi di economia politica e di statistica;
(*) economia e politica agraria (biennale);
(*) microbiologia agraria e tecnica;
(*) topografia, costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
(*) zootecnica generale;
(*) agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
(*) estimo rurale e contabilità;
(*) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
(**) meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali;
(**) coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali (semestrale);
(**) industrie agrarie tropicali e sub-tropicali;
biogeografia ed ecologia;
botanica sistematica ad indirizzo tropicale;
pedologia tropicale e sub-tropicale;
coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali;
patologia vegetale tropicale e sub-tropicale;
zootecnica speciale tropicale e sub-tropicale;
chimica del suolo tropicale e sub-tropicale;
entomologia agraria tropicale e sub-tropicale;
nutrizione e alimentazione animale;
tecniche irrigue dei Paesi aridi.

Sono insegnamenti complementari:

biochimica vegetale;
costruzioni stradali forestali e agrarie;
difesa e conservazione del suolo;
fitogeografia tropicale e sub-tropicale;
lingua inglese;
lingua francese;
partecipazione, sviluppo, divulgazione;
pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse idriche;
trattrici agricole e macchine per la lavorazione del terreno;
elementi di meccanica e motori;
litologia e geomorfologia tropicale e sub-tropicale;
gestione dei pascoli tropicali e sub-tropicali;
assestamento e dendrometria forestale tropicale e subtropicale;
economia e politica forestale;
tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicale e sub-tropicali;
entomologia forestale tropicale e sub-tropicale;
manutenzioni e riparazioni (semestrale);
aridocoltura e coltivazioni delle terre salse (semestrale);
conservazione dei prodotti agricoli (semestrale);
cooperazione agricola (semestrale);
economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali (semestrale);
impianti elettrici e fonti alternative di energia (semestrale);
tecnica di lotta alle malerbe (semestrale);
inventari forestali (semestrale);
tecnica della progettazione (semestrale);
selvicoltura tropicale e sub-tropicale;
geografia economica dei Paesi tropicali e sub-tropicali;
metodologia statistica e sperimentale;
orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale;
principi di diritto dei paesi tropicali e sub-tropicali;
cartografia e fotointerpretazione (semestrale);
fisiopatologia degli allevamenti (semestrale);
gestione dei parchi e delle riserve (semestrale);
morfologia degli animali domestici dei paesi tropicali e sub-tropicali (semestrale);
piante arboree ed arbustive ornamentali tropicali e sub-tropicali (semestrale);
produzione delle sementi (semestrale).

Gli insegnamenti contrassegnati con un asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie.

Gli insegnamenti contrassegnati con due asterischi sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie solo se attivati per detto corso.

Art. 2.

Sono anche complementari tutte le altre discipline fondamentali e complementari dei corsi di scienze agrarie e di scienze forestali.

Art. 3.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in cinque almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **310.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di teoria dei sistemi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma dell'11 maggio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa del 6 giugno 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Roma;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di teoria dei sistemi dell'Università di Pisa risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Iazeolla e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di teoria dei sistemi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Iazeolla, alla cattedra omonima della facoltà di ingegneria della Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **311.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

diritto bancario;
economia d'azienda;
istituzioni di diritto e procedura penale;
programmazione aziendale;
:nica amministrativa delle aziende di pubblici servizi;
diritto sindacale;
economia monetaria e creditizia;
economia regionale;
lingua araba.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1979
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 88

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1979.

Designazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ai fini della concessione agli enti locali dei mutui per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto nonchè per la ricapitalizzazione di altre aziende.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 843, occorre designare gli istituti finanziari autorizzati, anche in deroga a norme di statuto, a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43;

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1979, con il quale sono stati designati gli istituti di credito autorizzati ad effettuare le operazioni previste dal suindicato art. 7 della legge n. 843/1978;

Vista la nota n. 000310 del 15 gennaio 1979, con la quale l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ha chiesto di essere incluso tra gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di cui trattasi;

Vista la lettera n. 193814 del 17 maggio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio avviso in ordine alla inclusione dell'Istituto in questione tra le predette istituzioni creditizie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è designato a concedere agli enti locali i mutui occorrenti per la copertura dei disavanzi di gestione delle aziende speciali di trasporto comunali, provinciali, regionali e consortili, nonché per la ricapitalizzazione delle aziende costituite sotto forma di società per azioni qualora l'ente locale rivesta la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, accertati al 31 dicembre 1977, di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 2.

Il tasso d'interesse applicabile ai mutui di cui al predetto art. 1 non potrà essere superiore al tasso di riferimento stabilito bimestralmente per le operazioni di credito nel settore edilizio e che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1979
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 127

(6634)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il dott. Luciano Sbuelz, componente di detto comitato quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato collocato a riposo;

Considerato che la reggenza dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste è stata assunta dal dott. Antonio Carillo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Luciano Sbuelz;

Decreta:

Il dott. Antonio Carillo, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dottor Luciano Sbuelz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta F.I.D.I.A. S.p.a., in Abano Terme.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4370 in data 1° aprile 1968 e n. 4473 in data 12 settembre 1968 la ditta Farmaceutici italiani derivati industriali affini - F.I.D.I.A. S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Abano Terme (Padova), via Armando Diaz, 21, specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: fiale semplici e liofilizzate, supposte, compresse, confetti, capsule opercolate, pomate e sciroppi nonché materie prime (estratti d'organo) da usarsi in medicina;

Vista la lettera in data 11 settembre 1978 con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 104 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927 n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, alla ditta Farmaceutici italiani derivati industriali affini - F.I.D.I.A. S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche purché registrate, preparati galenici e materie prime (estratti d'organo) da usarsi in medicina, nell'officina farmaceutica sita in Abano Terme (Padova), via Armando Diaz, 21, concessa con decreti ministeriali n. 4370 in data 1° aprile 1968 e n. 4473 in data 12 settembre 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6601)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montedison S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un impianto di refrigerazione, di origine e provenienza Francia, la ditta Montedison S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 19.500.000 di cui al modello *B*-Import n. 4982175 del 15 gennaio 1975 e di Lit. 9.750.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4982781 del 21 maggio 1976, rilasciati dal Banco lariano di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Brindisi, il 17 gennaio 1977, con un ritardo, quindi, di giorni centotrentanove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490793 del 14 luglio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato da modifiche tecniche apportate dal committente al progetto originale, modifiche che comportavano una variazione dei tempi di consegna e, quindi, un presupposto per la richiesta di proroga dei termini dell'impegno in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza pervenuta il 18 luglio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montecatini Edison S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco lariano di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 29.250.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6238)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Trepca Italia S.p.a., in Catania.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5659 in data 12 luglio 1977 la ditta Trepca Italia S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Catania, zona industriale, strada Primo Sole 16 (ex strada XVIII, lotto 32) specialità medicinali chimiche, preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche, nonché specialità medicinali biologiche;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta:

che la ditta è stata dichiarata fallita e ha cessato da tempo ogni attività;

che alcuni locali ove aveva sede l'officina farmaceutica sono stati adibiti ad altri usi;

che l'officina non è più diretta in modo continuativo da un direttore tecnico;

Ritenuto che non sussistono più i requisiti sulla base dei quali venne concessa l'autorizzazione alla produzione farmaceutica e si verifichino le condizioni per la revoca delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Trepca Italia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali (chimiche), preparati galenici, specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Catania, zona industriale, strada Primo Sole 16, concessa con decreto ministeriale n. 5659 in data 17 luglio 1977.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6204)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1979.

Disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1979-80, dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, che prevede la concessione di un aiuto a favore dei fabbricanti di alimenti per gli animali, che utilizzano nella fabbricazione piselli, fave e favette raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1298/79 del Consiglio del 25 giugno 1979 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979-80, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette ed il prezzo minimo di tali prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dal regolamento (CEE) n. 1212/79 del Consiglio del 19 giugno 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 3075/78 della commissione del 20 dicembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, modificato dai regolamenti (CEE) n. 434/79 della commissione del 2 marzo 1979 e n. 1334/79 della commissione del 29 giugno 1979;

Visto il disposto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1334/79 della commissione del 29 giugno 1979 che stabilisce il nuovo fatto generatore del diritto dello aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, fra i quali per la loro destinazione possono rientrare i prodotti elencati nell'art. 1 del citato regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1979-80, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978, vanno osservate nel territorio della Repubblica e nella campagna di commercializzazione 1979-80, per dare completa attuazione alle misure contenute nello stesso regolamento e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio del 22 maggio 1978 provvede, con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari, disciplinanti la materia, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 3.

Per le superfici ricadenti nel territorio della Repubblica, seminate a piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione degli alimenti per animali, la dichiarazione di semina di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1418/78 del 19 giugno 1978 ed all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, deve essere presentata, dal produttore agricolo che ha proce-

duto alla semina, a quello dei seguenti uffici, che è territorialmente competente, in relazione alla ubicazione del fondo nel quale è stata eseguita la semina:

nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura;

nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura;

nella regione autonoma Valle d'Aosta all'assessorato dell'agricoltura;

nelle province della regione Sardegna all'assessorato dell'agricoltura;

nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia ai rispettivi uffici periferici dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione;

nella regione Marche all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura.

La presentazione della dichiarazione, che può aver luogo per consegna diretta o per inoltro a mezzo raccomandata postale, deve essere effettuata entro il termine di giorni 60 (sessanta) da quello di ultimazione delle operazioni di semina.

Non sono produttive di efficacia alcuna le dichiarazioni presentate dopo il predetto termine e quelle presentate dopo il 30 aprile 1980, nonché quelle sprovviste del riferimento catastale delle superfici seminate.

Il numero di registrazione, che l'ufficio destinatario attribuisce alle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978, deve essere comunicato al produttore interessato all'atto della consegna della dichiarazione o nel termine di giorni 3 (tre) lavorativi da quello di ricezione della dichiarazione, se la presentazione è avvenuta per mezzo di raccomandata postale.

Art. 4.

E' fatto obbligo agli acquirenti di prodotti di cui al presente decreto, siano essi primi o successivi acquirenti, compresi i fabbricanti di alimenti per animali, di trasmettere contestualmente alla stipula del contratto di cui al successivo comma lettera *a*), un esemplare del contratto stesso, a quello degli uffici elencati nel precedente art. 3 nel cui territorio è ubicato il fondo dove i prodotti sono stati seminati e raccolti.

L'ufficio destinatario, esperti i controlli di competenza nel più breve tempo possibile, ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti delle normative comunitarie, rilascia all'interessato il certificato di cui allo art. 10 del regolamento (CEE) n. 3075/78 della commissione del 20 dicembre 1978.

Le imprese di fabbricazione di alimenti per animali, aventi sede nel territorio della Repubblica, che soddisfino alle condizioni poste dai regolamenti citati in premessa e che intendano beneficiare dell'aiuto per lo impiego nella fabbricazione degli alimenti di prodotti seminati e raccolti in Italia o provenienti da Paesi membri, debbono presentare agli uffici indicati nel precedente art. 3, nelle cui competenze territoriali rientrano gli stabilimenti delle imprese stesse:

a) nel termine previsto dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 434/79 del 2 marzo 1979, un esemplare del contratto di acquisto, concluso dal fabbricante di alimenti per animali avente data certa e corredato dal certificato di cui al precedente comma, attestante lo avvenuto pagamento di un prezzo almeno uguale a quello derivante dall'applicazione delle prescrizioni comunitarie e nel quale, tra l'altro, devono essere indicati l'ufficio destinatario della dichiarazione di semina ed il numero di registrazione da questo rilasciato;

b) nel termine previsto dall'art. 15 dello stesso regolamento (CEE) n. 3075/78, la domanda di cui allo stesso articolo ed al successivo art. 16.

Art. 5.

I controlli previsti dai regolamenti (CEE) n. 3075/78 del 20 dicembre 1978 e n. 434/79 della commissione del 2 marzo 1979, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dagli stessi regolamenti, vengono esercitati dagli stessi uffici nelle cui competenze territoriali rientrano le imprese che hanno presentato i contratti di acquisto e la domanda di cui al precedente art. 4.

Il prelievo dei campioni e la formazione di questi, per singola partita e per singole specie oggetto di acquisto, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 15 giugno 1978.

Gli uffici indicati nel presente articolo, che ricevono la domanda di aiuto prevista dagli articoli 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 3075/78, esperiti i controlli e gli adempimenti di propria competenza, provvederanno a trasmettere all'A.I.M.A. la domanda stessa corredata della documentazione prescritta dalla normativa comunitaria.

Art. 6.

Le richieste di pagamento anticipato dell'aiuto, previste dall'art. 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3075/78, modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/79 della commissione del 29 giugno 1979, vanno prodotte dalle imprese interessate all'A.I.M.A., per il tramite dei competenti uffici incaricati del controllo.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto da concedere, espresso in moneta europea (E.C.U.), è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali deposita il contratto di cui all'art. 5, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio del 19 giugno 1978.

Art. 8.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1979.
Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni concorso pronostici è disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco riservate all'U.N.I.R.E. a mente del citato art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

L'allegato regolamento sostituisce ad ogni effetto quello approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952, modificato con decreti ministeriali 26 giugno 1952, 26 marzo 1963, 3 aprile 1969, 15 gennaio 1971, 5 luglio 1975, 29 luglio 1975 e 27 dicembre 1977, nonché il regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari approvato con decreto ministeriale 13 maggio 1958, modificato con decreto ministeriale 9 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

REGOLAMENTO DEI CONCORSI PRONOSTICI A SVOLGIMENTO PERIODICO CONNESSI CON LE CORSE DEI CAVALLI (TOTIP).

Art. 1.

L'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., ente morale (regio decreto 24 maggio 1931, n. 624), con sede in Roma, esercita, a sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip). Tali concorsi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificate con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonchè dal presente regolamento speciale.

Art. 2.

La gestione dei concorsi può essere effettuata direttamente dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dell'ente.

Art. 3.

Presso ogni sede di zona del gestore è costituita una commissione di zona formata da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria con funzioni di presidente, da un notaio o pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. Detta commissione ha i compiti previsti agli articoli 23, 25, 30 del presente regolamento.

Art. 4.

E' istituita in Roma presso il gestore una commissione centrale composta da un rappresentante dell'amministrazione finanziaria che la presiede, da un notaio o un pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. I compiti della commissione centrale sono quelli previsti agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

Art. 5.

La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 164. La giocata minima non può essere inferiore a due poste. Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso, per ogni posta unitaria la somma di L 11. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'ente gestore

La consegna delle schede per la partecipazione al concorso ed il versamento delle poste dovranno effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona del gestore; potranno effettuarsi altresì, a scelta ed a rischio dei concorrenti, presso i ricevitori autorizzati dal gestore stesso, i quali agiscono per incarico dei concorrenti, con il compenso di cui al comma precedente, corrisposto direttamente dai concorrenti medesimi, e sono obbligati, previa affissione del presente regolamento, ad osservare ed a far rispettare dai concorrenti le relative norme.

Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne esposte al pubblico, nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, con le caratteristiche stabilite dal gestore.

La data di chiusura di accettazione delle schede sarà fissata e resa nota in relazione all'ora di inizio delle corse.

Art. 6.

Il fondo premi è costituito dalla percentuale dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

Art. 7.

Il concorso si attua su un determinato numero di corse che hanno luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi italiani riconosciuti in base ai regolamenti del Jockey club italiano, della società degli steeple chases e dell'E.N.C.A.T. (Ente nazionale corse al trotto). Potranno essere prescelte anche corse che abbiano luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi esteri quando sono iscritti cavalli italiani.

Le corse oggetto del concorso sono normalmente sei.

Art. 8.

Dalle corse prescelte verrà data comunicazione al pubblico a mezzo dell'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso. Qualsiasi variazione ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione dell'organo ufficiale, non implica alcuna responsabilità dell'U.N.I.R.E. stessa nè delle persone indicate nell'art. 2. In particolare le distanze, i pesi e i numeri di partenza sono pubblicati a titolo puramente indicativo ed eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validità del concorso.

Art. 9.

I cavalli iscritti in ognuna delle corse prescelte sono divisi in tre gruppi contraddistinti rispettivamente con i segni convenzionali 1, X, 2. Uno o più cavalli possono figurare eventualmente anche in più di un gruppo (cavalli « jolly »).

Nelle corse a formula speciale disciplinate dagli enti ippici possono figurare anche cavalli denominati « riserve ». In tali corse, ai fini del concorso, i cavalli denominati « riserve » vanno considerati compresi soltanto nel gruppo di appartenenza del cavallo ritirato in sostituzione dello stesso, secondo le modalità di sostituzione previste dal regolamento a formula speciale.

Art. 10

Le corse nelle quali non vi sia almeno un cavallo portante per ciascuno dei tre gruppi e quelle rinviate, annullate o comunque dichiarate non valide sui campi di corsa agli effetti delle scommesse in applicazione dei vigenti regolamenti dell'U.N.I.R.E. non saranno acquisite ai fini del concorso. In tali casi il concorso avrà attuazione per il complesso delle corse validamente effettuate alle quali si applicheranno pertanto gli articoli 24 e 28 del presente regolamento.

Art. 11.

Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali e insostituibili 1, X, 2, senza correzioni o contraddizioni, in ciascuna delle corse prescelte, in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i risultati ufficiali, arriveranno rispettivamente primo e secondo.

I risultati ufficiali sono quelli convalidati dai verdetti inappellabili pronunciati sui campi di corse dai commissari e dai giudici, a norma dell'art. 2 del regolamento generale per le scommesse al totalizzatore sulle corse dei cavalli in genere.

In ciascuna colonna ogni pronostico di primo o di secondo arrivato che risulti esatto consegue un punto.

Qualora in una corsa rimanesse iscritto un solo cavallo in uno o più gruppi, agli effetti del pronostico di primo arrivato si intenderà acquisito il gruppo (1, X o 2) a cui appartiene il cavallo vincitore, mentre agli effetti del pronostico di secondo arrivato si intenderanno acquisiti i tre segni 1, X, 2 qualunque sia il gruppo di appartenenza del cavallo secondo classificato.

Art. 12.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat) per il primo posto di una corsa, consegue un punto il pronostico di primo arrivato che prevede un gruppo al quale appartiene uno dei cavalli classificati a pari merito. In tal caso il pronostico di secondo arrivato consegue un punto solo se prevede uno dei due gruppi al quale appartengono i cavalli classificati a pari merito con esclusione del cavallo già ritenuto agli effetti del pronostico di primo vincente. Se il pronostico di primo arrivato non prevede alcuno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari merito e non consegue quindi punto alcuno, il pronostico di secondo arrivato realizza un punto se prevede un gruppo al quale appartiene uno dei cavalli classificati a pari merito.

Art. 13.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat) per il secondo posto di una corsa, il pronostico di secondo arrivato, che prevede uno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari merito, consegue un punto.

Art. 14.

I pronostici devono essere formulati su schede composte di un foglio divisibile in tre tagliandi indicati in colonna l'ordine progressivo dei pronostici oggetto del concorso, come da programma pubblicato sull'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso.

Ogni scheda è utilizzabile per due colonne oppure per quattro colonne oppure per otto colonne, pari rispettivamente a due, a quattro e e ad otto poste. Il pronostico di primo e di secondo arrivato di ogni corsa in programma deve essere formulato indicandosi con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X, 2 senza correzioni o contraddizioni il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figura incluso il cavallo che s'intende pronosticare primo arrivato e il corrispondente gruppo 1, X, 2 nel quale figura incluso il cavallo che s'intende pronosticare secondo arrivato.

I pronostici devono essere compilati in maniera chiara e leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni.

Art. 15.

Sulla scheda, all'atto della sua presentazione agli uffici delle sedi di zona o ai ricevitori, saranno pubblicati, a seconda delle poste, uno o due bollini contraddistinti da serie e numero. I bollini sono di colorazione diversa a seconda che si tratti di due o di otto poste. I bollini per due poste portano la scritta « doppia », quelli per otto poste la scritta « ottupla ». Sulle schede con quattro poste devono essere applicati due bollini con la scritta « doppia ».

Il concorrente all'atto del versamento della posta è tenuto ad accertarsi della esatta applicazione sulla scheda dei prescritti bollini.

Qualora su una scheda risultino applicati bollini per un numero di poste superiori a quello delle colonne riempite nel tagliando 3 (matrice) archiviato giusta l'art. 23, saranno ritenute valide solamente le predette colonne.

Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultassero applicati bollini di valore inferiore a quello del numero delle colonne riempite, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con tante colonne quante corrispondono al valore dei bollini applicati, cominciando dalla prima colonna a sinistra.

Il primo tagliando (tagliando 1 - figlia) verrà staccato dalla scheda e consegnato al concorrente all'atto del pagamento della posta.

Gli altri due tagliandi della scheda verranno utilizzati l'uno (tagliando 2 - spoglio) per lo scrutinio, l'altro (tagliando 3 - matrice) per essere custodito e sigillato nell'archivio a norma dell'art. 23.

Art. 16.

E' consentita la partecipazione al concorso anche con speciali schede che consentono di effettuare giocate plurime da un minimo di 7 ad un massimo di 512 colonne, mediante due diversi tipi di sistema, denominati rispettivamente « sistema integrale » e « sistema a riduzione logica per accoppiate ».

Le schede, di colorazione diversa, recano le indicazioni più sotto specificate relative ai due diversi tipi di sistema e sono composte da tre parti: tagliando 1 (figlia) - tagliando 3 (matrice) - tagliando 2 (spoglio).

Art. 17.

Il « sistema integrale » consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per uno o più dei 12 eventi (primo e secondo arrivato di sei corse) scelti tra quelli ai quali il concorso si riferisce, restando immutati, in ogni colonna, i pronostici dei rimanenti eventi. L'ordine degli eventi del concorso è indicato sulla scheda con i numeri d'ordine dall'1 al 12, corrispondenti alla successione del primo e del secondo arrivato delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire nell'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

In corrispondenza di ognuno dei 12 numeri e sui tre tagliandi sono predisposti tre riquadri. Il partecipante deve trascrivere sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso ed apporre, negli appositi riquadri, i segni convenzionali di pronostico desiderati stabilendo per ognuno dei dodici eventi uno dei tre pronostici fissi (1 oppure X oppure 2) o una delle tre varianti doppie (1 X oppure 1 2 oppure X 2) o la variante tripla (1 X 2). Il numero delle varianti prescelte deve corrispondere a quello che per ogni combinazione autorizzata è indicato nella tabella riportata nel retro delle particolari schedine.

Qualora il partecipante, invece di indicare segni differenti di varianti, ripeta nelle caselle per il medesimo evento due o tre volte lo stesso segno, i segni ripetuti si considerano come pronostici fissi, e il sistema si intende moltiplicato per le volte in cui la ripetizione è avvenuta, sempreché il numero delle colonne risultanti corrisponda al numero di poste coperto dai bollini di convalida.

Art. 18.

Ogni scheda da sistema integrale partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti doppie e triple indicate sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 512. In caso contrario la scheda partecipa al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine dei singoli segni di pronostico di ogni variante. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola

volta; i singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine, due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente. E così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti, e quindi annullate, le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 19.

Il «sistema a riduzione logica per accoppiate» consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate ottenuta scegliendo per ogni corsa gli accoppiamenti a due a due fra i novi ottenibili con i segni 1, X e 2.

L'ordine delle sei corse del concorso è indicato sulla scheda con i numeri d'ordine dall'1 al 6, corrispondenti alla successione delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire l'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Sulle tre parti della scheda sono riprodotti, per ognuna delle sei corse, i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, X, 2, racchiusi in un riquadro. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore contrassegnando sui tre tagliandi con una X (doppia diagonale) le accoppiate prescelte per ogni corsa. I riquadri non contrassegnati dal segno X da parte del concorrente si intendono non giocati. Il numero delle colonne del sistema si ottiene moltiplicando il numero delle accoppiate giocate nella prima corsa per il numero delle accoppiate giocate nella seconda corsa; il prodotto così ottenuto va moltiplicato per il numero delle accoppiate giocate nella terza corsa e così via sino alla sesta corsa.

Art. 20.

Ogni scheda a riduzione logica partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano, dal computo anzidetto, sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempreché il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiore a 512. In caso contrario la scheda partecipa al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine delle singole accoppiate di ogni variante. Ognuna delle accoppiate della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritta nell'ordine una sola volta, le singole accoppiate giocate della seconda variante vengono invece scritte di seguito nell'ordine, due volte, oppure tre, oppure quattro, ecc., a seconda che la prima variante sia costituita da due, oppure da tre, oppure da quattro, ecc., accoppiate diverse.

Il procedimento prosegue in modo analogo a quanto descritto nell'art. 18 del presente regolamento per il caso di sviluppo del sistema integrale. I gruppi di accoppiate di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. Le accoppiate fisse vengono ripetute per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti, e quindi annullate, le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 21.

Il concorrente indicherà sulla scheda prescelta, oltre al numero ed alla data del concorso, anche il numero delle colonne costituenti il sistema.

I segni sopra stabiliti per la formulazione del pronostico sono insostituibili.

Art. 22.

Le tre parti della scheda sistemistica sulle quali viene formulato il pronostico, all'atto del versamento delle poste, devono essere convalidate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di uno speciale bollino composto di tre parti, contrassegnato su ogni parte dal medesimo numero progressivo e recante l'indicazione della sua validità per le sole giocate sistemistiche.

Schede da sistema integrale, a tal fine predisposte, possono essere convalidate mediante l'applicazione di uno, due, tre o quattro bollini ottupli di cui all'art. 15 del presente regolamento, ove siano utilizzate per giocate rispettivamente di 8, 16, 24 o 32 colonne.

Art. 23.

Presso ogni sede di zona dell'ente gestore è predisposto un archivio, costituito da un locale fornito di sufficiente garanzia o da uno o più armadi corazzati.

Prima dell'ora dell'inizio delle corse tutti i tagliandi n. 3 che pervengono dagli uffici periferici e dai ricevitori autorizzati della zona vengono depositati nell'archivio per la custodia. Le operazioni di deposito e la custodia dei tagliandi sono controllate e sorvegliate dall'anzidetta commissione di zona la quale verbalizza il numero complessivo dei tagliandi n. 3 da custodire, gli estremi di quelli denunciati ed accertati come mancanti, procede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

L'unico tagliando idoneo a fare stato ad ogni effetto in caso di contestazione è quello custodito nell'archivio a norma del presente articolo.

Art. 24.

Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente i tagliandi n. 3, i quali, compilati e ricevuti nei modi prescritti, risultino custoditi nell'archivio a norma dell'art. 23 e contengono l'esatto pronostico, secondo i criteri esposti, del numero dei risultati sufficiente per l'assegnazione delle varie categorie di vincitori. A seconda dei casi le categorie vincenti sono tre, due o una. Sono tre quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12, punti 11 e punti 10; in tal caso le tre categorie saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12, punti 11, punti 10.

Le categorie di vincenti sono due quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12 e punti 11, oppure punti 12 e punti 10, oppure punti 11 e punti 10. In tali casi le due categorie vincenti saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12 e punti 11, oppure punti 12 e punti 10, oppure punti 11 e punti 10.

La categoria vincente è unica quando il massimo punteggio raggiunto è di punti 10 o inferiore al 10, anche per effetto di annullamento di una o più corse ai sensi dell'art. 10.

Art. 25.

Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate, l'ufficio di ogni sede di zona del gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi n. 2, le schede in cui vi sono colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla commissione di zona.

La commissione di zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio medesimo i tagliandi n. 3 delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina i tagliandi n. 3 recanti colonne vincenti. Avvenuta l'estrazione dei tagliandi di cui sopra, la commissione di zona procede alla chiusura ed alla sigillatura dell'archivio che potrà essere riaperto per le necessità di successiva giornata di concorso solamente dopo la scadenza del termine per i reclami menzionato all'art. 30.

Le operazioni della commissione di zona vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'amministrazione finanziaria e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati i tagliandi n. 3 vincenti.

Art. 26.

Qualora, per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 non fosse rinvenuto nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni responsabilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore del concorso e dei suoi ricevitori autorizzati. Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso il cui il tagliando n. 3 rinvenuto nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto.

Art. 27.

L'U.N.I.R.E., il gestore del concorso, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di un tagliando 3, sono tenuti a darne notizia al pub-

blico mediante avviso che deve rimanere esposto nella ricevitoria dove è stata effettuata la giocata, sino alla scadenza del primo termine di reclamo previsto dall'art. 30. Tuttavia l'esclusione dal concorso dei tagliandi n. 3, comunque mancanti, si verifica ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26, anche nel caso in cui l'avviso non venga dato o venga dato in forma non regolare.

Art. 28.

L'importo destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali fra le singole categorie od assegnato integralmente alla categoria unica. L'importo così destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sarà pagato secondo le modalità dell'art. 33. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione delle due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle tre categorie in una unica.

Art. 29.

I numeri d'ordine di tutti i tagliandi n. 3 contenenti colonne vincenti e la quota unitaria provvisoria di premio devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del concorso.

Art. 30.

Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore con un tagliando di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine od il cui numero d'ordine risulti pubblicato come vincente in una categoria diversa da quella alla quale ritenga debba essere assegnato, od il cui numero d'ordine non risulti incluso nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o la diversa o la complementare assegnazione alla categoria dei vincitori soltanto mediante presentazione di reclamo scritto. Tale reclamo deve essere accompagnato dal tagliando n. 1 (figlia) della scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza da ogni diritto, deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il non giorno successivo alla data di pubblicazione dei numeri dei tagliandi vincenti nel Bollettino ufficiale del concorso. Il termine si intende scaduto alle ore 12 dell'ultimo giorno utile

Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore e che non abbia la possibilità di consultare il bollettino ufficiale è tenuto a far pervenire alla sede di zona competente il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Presso ogni sede di zona la commissione di cui all'art. 3 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica.

I reclami accolti, e quelli respinti debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale. Le commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiano di non pronta ed agevole decisione alla commisione centrale prevista nell'art. 4. Tale procedura deve essere seguita in ogni caso per i reclami presentati senza la parte figlia della scheda di partecipazione. Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la parte figlia della scheda di partecipazione, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni diritto, farla pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del cocorso.

Art. 31.

La commissione centrale prevista dall'art. 4 ha il compito di esaminare i reclami ad essa trasmessi dalle commissioni di zona ai sensi dell'articolo precedente. Le decisioni della commissione centrale devono essere emanate entro trenta giorni dalla data del concorso. In tale caso il calcolo delle quote unitarie è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le colonne vincenti anche quelle oggetto del reclamo, la quota relativa alle quali viene però accantonata per essere successivamente attribuita ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Se il reclamo viene respinto si attende il decorso del termine fissato nell'art. 32, comma ultimo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto della quota tra i vincitori definitivi; qualora invece, sia stato promosso giudizio, la quota stessa rimane accantonata fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 32.

La commissione centrale di cui all'art. 4 compila, sulla base degli accertamenti delle commisisoni di zona, il riassunto generale delle colonne vincenti e determina le quote unitarie definitive che saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale. In nessun caso e per nessuna ragione sono ammessi reclami dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle quote definitive dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione, cesserà altresì per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione dei tagliandi n. 3 di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelli relativi a reclami non accolti, e sarà definitivamente preclusa qualsiasi domanda o pretesa comunque attinente al concorso. Ogni presunto diritto, comunque attinente o conseguente al non accoglimento del reclamo, dovrà essere esercitato in giudizio entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dei reclami non accolti.

Art. 33.

Il pagamento della quota unitaria non superiore a lire 500.000 verrà effettuato, a spese del vincitore, mediante rimessa diretta a favore della persona ed all'indirizzo che risulteranno chiaramente indicati nello spazio all'uopo riservato a tergo della scheda. Nei casi di quote unitarie superiori alle L. 500.000 ed in quelli di identificazione incerta, di anonimità, di nomi di fantasia, il pagamento sarà effettuato, da parte del gestore o dalle banche all'uopo incaricate, soltanto all'esibitore, dietro consegna del tagliando n. 1. Qualora il vincitore non sia in grado di produrlo, il pagamento del premio può essere disposto, decorso il termine di decadenza di centottanta giorni di cui all'art. 34, sempre che esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell'effettivo avente diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sulla parte di scheda in possesso dell'ente gestore.

Art. 34.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione della quota o delle quote attribuite se non ne richiedono il pagamento nel termine di centottanta giorni dalla data di svolgimento delle corse oggetto delle relative giocate.

Art. 35.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 25 dovesse verificarsi la distruzione totale o parziale dei tagliandi n. 3 ricevuti e custoditi, i tagliandi n. 3 distrutti saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi partecipanti avranno diritto solamente al rimborso della posta giocata al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato. La medesima norma sarà applicata qualora, all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o dei suoi sigilli.

Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 25 saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

Art. 36.

Per quanto non espressamente previsto in materia tecnica riguardante lo svolgimento delle corse varranno in ogni caso le disposizioni contenute nei regolamenti dell'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli in genere.

Art. 37.

La responsabilità del gestore e dei suoi ausiliari, come pure quella dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività, ove non sia esclusa dalle presenti norme, è comunque limitata, salvo i casi di dolo o di colpa grave, risarcimento dei danni, in misura non superiore a venti volte la posta pagata.

Il foro competente per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione al concorso è quello di Milano, sede del gestore.

Art. 38.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

(6816)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1108/70, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Regolamento (CEE) n. 1385/79 del Consiglio, del 3 luglio 1979, che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 dal regolamento (CEE) n. 2919/78 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1386/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1387/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1388/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1389/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1390/79 della commissione, del 3 luglio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1391/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1945/78 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978/79.

Regolamento (CEE) n. 1392/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1393/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE per quanto riguarda i coefficienti di equivalenza per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1394/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1395/79 della commissione, del 4 luglio 1979, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Pubblicati nel n. L 167 *del* 5 *luglio* 1979.

(156/C)

Regolamento (CEE) n. 1396/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1397/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1398/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1399/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1400/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1401/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1402/79 della commissione, del 4 luglio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1403/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1404/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1367/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1405/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1406/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1407/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3153/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che stabilisce talune misure temporanee per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni Paesi terzi nella zona di 200 miglia nautiche situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 374 del 30 dicembre 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 587/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera norvegese pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 81 del 31 marzo 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 588/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che dispone per il 1979 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca da applicare alle navi battenti bandiera svedese pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 81 del 31 marzo 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 162 del 30 giugno 1979.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1367/79 della commissione, del 29 giugno 1979, che fissa gli importi compensativi monetari e taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 164 del 2 luglio 1979.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 6 *luglio* 1979.

(157/C)

Regolamento (CEE) n. 1408/79 della commissione, del 5 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 171 *del* 9 *luglio* 1979.

(158/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rettifica di decreto ministeriale di trasferimento di notai

Il decreto ministeriale 20 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno successivo, con il quale, fra l'altro, il dott. Piroli Nicola Virgilio, notaio residente nel comune di Paglieta, distretto notarile di Lanciano, è stato trasferito nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è rettificato nella parte relativa al nome dell'interessato nel senso che il nome stesso è « Nicola Virgilio Angelo » e non « Nicola Virgilio », ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto medesimo.

(6885)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 24 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	812,95	812,95	812,90	812,95	813 —	812,90	813,05	812,95	812,95	812,95
Dollaro canadese	697,20	697,20	697,50	697,20	697,15	697,15	697,20	697,20	697,20	697,20
Marco germanico	450,45	450,45	450 —	450,45	450,35	450,40	450,45	450,45	450,45	450,45
Fiorino olandese	409,70	409,70	409,65	409,70	409,85	409,65	409,84	409,70	409,70	409,70
Franco belga	28,198	28,198	28,19	28,198	28,20	28,15	28,196	28,198	28,198	28,20
Franco francese	193,41	193,41	193,30	193,41	193,40	193,40	193,35	193,41	193,41	193,41
Lira sterlina	1889,25	1889,25	1888 —	1889,25	1889,98	1889,20	1889,70	1889,25	1889,25	1889,25
Lira irlandese	1704,25	1704,25	1704 —	1704,25	1702 —	—	1703 —	1704,25	1704,25	—
Corona danese	156,70	156,70	156,60	156,70	156,72	156,65	156,72	156,70	156,70	156,70
Corona norvegese	162,24	162,24	162,25	162,24	162,25	162,20	162,24	162,24	162,24	162,24
Corona svedese	194,36	194,36	194,30	194,36	194,38	194,35	194,36	194,36	194,36	194,36
Franco svizzero	499,01	499,01	499,35	499,01	499,65	499 —	499,23	499,01	499,01	499 —
Scellino austriaco	61,29	61,29	61,35	61,29	61,33	61,25	61,299	61,29	61,29	61,30
Escudo portoghese	16,82	16,82	16,86	16,82	16,85	16,80	16,80	16,82	16,82	16,82
Peseta spagnola	12,245	12,245	12,28	12,245	12,26	12,20	12,24	12,245	12,245	12,24
Yen giapponese	3,794	3,794	3,7950	3,794	3,79	3,75	3,797	3,794	3,794	3,80

Media dei titoli del 24 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	84,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,400
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
» » » » 1-10-1978/80	100,350
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,775
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,900
» » » 10 % 1- 1-1981	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,150
» » » 12 % 1- 4-1982	98,725
» » » 12 % 1-10-1983	97,800
» » » 12 % 1- 1-1984	97,550
» » » 12 % 1-10-1987	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	813 —
Dollaro canadese	697,20
Marco germanico	450,45
Fiorino olandese	409,77
Franco belga	28,197
Franco francese	193,38
Lira sterlina	1889,475
Lira irlandese	1703,625
Corona danese	156,71
Corona norvegese	162,24
Corona svedese	194,36
Franco svizzero	499,12
Scellino austriaco	61,294
Escudo portoghese	16,81
Peseta spagnola	12,242
Yen giapponese	3,795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1979

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
8607	*Getto aerosol*	Squibb S.p.a. - Roma	11-5-79
8693	*Viaflex*	Travenol - Roma	11-5-79
9001	*Incosil*	Incos - Milano	17-4-79
9102	*Aca-Cerulen*	Teknofarma	15-1-79
9131	*Slipernia*	Praesidia	29-3-79
9132	*Myo relax*	Id.	29-3-79
9363	*T 2765*	Don Baxter	15-1-79
9384	*Pliagel contique*	Farmila	4-6-79
9385	*Cleaning soaking*	Id.	4-6-79
9582	*Catetere endocardico*	Sorin	15-1-79
9886	*Baygon SP FR*	Bayer	5-5-79
9925	*Insettovia polvere*	Milanfarma	5-5-79
9959	*Plak out 5%*	Byk Gulden Italia	22-2-79
9960	*Plak out 10%*	Id.	22-2-79
9961	*Plak out 3,5%*	Id.	22-2-79
9980	*Vape light pharm*	Fumakilla Italia	15-1-79
10037	*Solform*	Montechimica	5-5-79
10056	*Vega EL*	Mawill	17-4-79
10060	*Discriminator III*	Id.	11-5-79
10061	*DB Mark 130*	Id.	11-5-79
10062	*Herald 25 classic*	Id.	11-5-79
10063	*CR Mark 110*	Id.	17-4-79
10079	*Fix*	Italgamma	23-1-79
10082	*DD Asbury*	Mawill	11-5-79
10083	*Lilla*	Italgamma	17-4-79
10084	*Co Fairmont*	Mawill	17-4-79
10088	*Golamella*	Libs	22-2-79
10092	*DM Mark 180*	Mawill	17-4-79
10095	*Jodosan gola*	Zambeletti	22-2-79
10096	*Golagomma C*	Libs	22-2-79
10099	*Jodosan gomma*	Zambeletti	22-2-79
10102	*CN Monterey*	Mawill	17-4-79
10103	*Discriminator IV*	Id.	11-5-79
10117	*Nuovo igien fresh*	S.I.A.C.I.	15-1-79
10127	*Insetticida polvere*	Milanfarma	5-5-79
10158	*Chimogerm*	Chimoco	5-5-79
10178	*WC Fresh*	Lincoln Italiana	11-5-79
10193	*Giubel*	Antor	15-1-79
10197	*Total killing*	Farmol-Safca	29-3-79
10224	*Dializzatore*	Sorin	25-1-79
10225	*Doctor's cc 10*	Bracco	23-1-79
10226	*Doctor's cc 1*	Id.	23-1-79
10271	*Doctor's cc 20*	Id.	23-1-79
10272	*Dializzatore*	Sorin	25-1-79
10273	*Doctor's cc 5*	Bracco	23-1-79
10274	*Doctor's cc 3*	Id.	23-1-79
10283	*Friski spray*	Encia	15-1-79

Numero di registrazione	Nome	Ditta	Data di registrazione
10286	*Bradophen* 100 *M*	Ciba Geigy	17-4-79
10288	*Multialkol*	Montechimica	5-5-79
10293	*BL* 302/03502	Bellco	11-5-79
10300	*Borocaina gola*	Schiapparelli	22-2-79
10318	*Edalkon*	Ico	5-5-79
10075	*H P* 8243	Philips S.p.a.	22-6-79
9122	*Stermizan*	Leica S.n.c.	22-6-79
9670	*Additiv V* 1440	Don Baxter	22-6-79
9838	*Filtro monouso dialisi ex* 25	Extracorporeal S.A.	22-6-79
10229	*Filtro dialisi ex* 01 - *ex* 21	Id.	22-6-79
9765	*Ultra-Flo II LDM* 1651	Travenol S.p.a.	22-6-79
10111	*Linea venosa TM* 21 *E*	Eurospital S.p.a.	22-6-79
8430	*Dialix*	Hospal Dasco S.p.a.	22-6-79
9449	*Demuscan* 60	Zucchet S.p.a.	30-6-79
9988	*Linea artero-venosa uso pediatrico TS* 111	Extracorporeal S.p.a.	30-6-79
10090	*Linea artero-venosa emodialisi mod. TS* 110	Id.	30-6-79
10106	*Filtro monouso dialisi renale ex* 20 *uso pediatrico*	Id.	30-6-79
9836	*Filtro monouso dialisi ex* 29	Id.	30-6-79
10343	*Cannula uniderm*	Uniderm S.n.c.	30-6-79
10414	*Formix*	Milanfarma S.p.a.	30-6-79
10457	*Iodamina*	Formenti S.p.a.	30-6-79
10431	*Broncogenyl*	Farmec S.n.c.	30-6-79
10428	*Iodoseptyl*	Id.	30-6-79

(6675)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Pescate e Gavardo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 29 maggio 1979, n. 24045: comune di Pescate (Como);

deliberazione 29 maggio 1979, n. 24046: comune di Gavardo (Brescia).

(6676)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Mantova e Varese

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 22 maggio 1979, n. 23875: comune di Mantova;
deliberazione 22 maggio 1979, n. 23876: comune di Varese.

(6288)

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato e del predetto Consorzio, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 15 maggio 1979, n. 23674: variante in ampliamento relativa ai comuni di Bussero, Milano e Rozzano.

(6289)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Cavezzo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1660 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 5061/4846 nella seduta del 21 giugno 1979): comune di Cavezzo (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 maggio 1978, n. 104).

(6290)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a sei posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica, nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica.

Le prove scritte del concorso a sei posti di esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1978, n. 2845, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'8 febbraio 1979, avranno luogo a Roma, presso la biblioteca del Ministero degli affari esteri, con inizio il 25 settembre 1979, giorno in cui verrà effettuata la prima prova scritta di storia politica italiana dal 1861 al 1945.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi presso detta sala alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento art. 10 del bando di concorso.

(6952)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per la regione Puglia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti venti della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, per la regione della Puglia.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia;

b) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6869)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale per la regione Puglia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti cinquanta della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale, per la regione della Puglia.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di infermiere professionale;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6870)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi venti posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica per la regione Puglia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti venti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia, per la regione della Puglia.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6871)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquantaquattro posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti cinquantaquattro della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di infermiere professionale, per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di infermiere professionale;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli infermieri professionali;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6872)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinque posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica per la regione Friuli-Venezia Giulia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti cinque della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica, per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali e le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6873)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinque posti della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per la regione Abruzzo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti cinque della 1ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico, per la regione dell'Abruzzo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di laurea in medicina e chirurgia;

b) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6874)

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinque posti della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia medica per la regione Abruzzo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974, n. 386, un concorso pubblico, per esami, a complessivi posti cinque della 2ª qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia per la regione dell'Abruzzo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma legale di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

b) titolo legale di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo n. 210 (00145) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale. Gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nel programma accluso al bando di concorso di cui gli interessati potranno prendere visione presso: il servizio personale della sede centrale, le sedi provinciali, le sezioni territoriali dell'Istituto.

(6875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 luglio 1977, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 3 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1.	De Angelis Vittorio	punti	92,353	su 132
2.	Maiorana Giulio	»	91,638	»
3.	Sirri Sergio	»	86,950	»
4.	Compagnucci Carlo Filippo	»	85,409	»
5.	Zaccardi Leonzio	»	84,018	»
6.	Porcile Luciano	»	83,000	»
7.	Panuccio Rocco	»	80,079	»
8.	Lauletta Angelo	»	79,454	»
9.	Circosta Lorenzo	»	79,267	»
10.	Lagorio Briano	»	79,250	»
11.	Ventriglia Giovanni	»	79,004	»
12.	Mazzella Claudio	»	78,313	»
13.	Imboldi Rocco Emilio	»	78,166	»
14.	Tei Franco	»	76,432	»
15.	Pavia Aldo	»	75,648	»
16.	Armocida Elio	»	75,556	»
17.	Labriola Antonio	»	75,350	»
18.	Carusi Agostino	»	75,109	»
19.	Colavolpe Antonio	»	74,837	»
20.	Amorese Arturo	»	74,732	»
21.	Di Gilio Vito	»	73,853	»
22.	Ricotta Giovanni	»	73,825	»
23.	Brescia Leonardo	»	73,482	»
24.	Mammana Francesco	»	73,447	»
25.	Recchia Ezio	»	73,177	»
26.	Mangiapane Antonio	»	73,087	»
27.	Sanna Francesco	»	73,077	»
28.	Alfano Antonio	»	72,947	»
29.	Visone Aniello	»	72,845	»
30.	Cresta Primo	»	72,738	»
31.	Pompeo Luigi	»	72,650	»
32.	Perfetti Luigi	»	72,627	»
33.	Ciccone Saverio	»	72,563	»
34.	Passaretti Umberto	»	72,360	»

35. Bianchini Virginio	punti	71,984	su 132
36. Guasticchi Giancarlo	»	71,939	»
37. Liberti Gennaro	»	71,408	»
38. Taranto Fausto	»	71,033	»
39. Chindamo Giuseppe	»	70,797	»
40. Mita Antonio	»	70,791	»
41. Falciglia Antonino	»	70,652	»
42. Pace Antonino	»	70,500	»
43. Bova Antonino	»	70,400	»
44. Ventrella Giuseppe	»	70,260	»
45. Storto Armando	»	70,081	»
46. Cianfranchi Cleto Ruggero	»	69,832	»
47. Zagordo Cosimo	»	69,778	»
48. Bondioni Pietro	»	69,752	»
49. Matteucci Gino	»	69,738	»
50. Paoluzzi Remo	»	69,219	»
51. Pesente Elio	»	68,976	»
52. Santanera Giuseppe	»	68,800	»
53. Incandela Francesco	»	68,584	»
54. Aprile Pietro Maria	»	67,527	»
55. Lo Martire Stelio	»	66,997	»
56. Faillace Peppino	»	66,926	»
57. Aschero Augusto	»	66,795	»
58. Corda Angelo	»	66,566	»
59. Salari Giuseppe	»	66,436	»
60. Lanzillotta Attilio	»	65,662	»
61. Gammaldi Mario Eugenio	»	65,418	»
62. Peralta Antonio	»	65,166	»
63. Russo Alesi Domenico	»	65,150	»
64. Zaffanella Aldo	»	63,538	»
65. Sancilio Cosmo	»	63,073	»
66. Famiglietti Mario	»	63,050	»
67. Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
68. Pirà Giacomo	»	62,300	»
69. Muriana Giuseppe	»	62,072	»
70. Santoro Pasquale	»	61,760	»
71. Callipo Gaetano	»	61,613	»
72. Ipprio Ilario	»	61,480	»
73. Mazza Mameli	»	61,473	»
74. Marinelli Gaspare	»	61,240	»
75. Galli Edgardo	»	61,181	»
76. Mura Francesco	»	60,922	»
77. Patriarca Mario	»	60,520	»
78. Stabili Franco	»	60,290	»
79. Maccioni Pietro	»	59,366	»
80. Caccavale Antonio	»	59,269	»
81. Criscuoli Matteo	»	58,466	»
82. Pelagalli Vittorio	»	57,902	»
83. De Felice Renato	»	57,814	»
84. Giorgi Ruggero	»	56,545	»
85. Costardi Felice	»	56,516	»
86. Scrudato Salvatore	»	56,132	»
87. Rademoli Armando	»	55,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6032)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di assistente di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salerno.

(2403/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di lungadegenza riabilitativa;

un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(2408/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2410/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(2404/S)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone).

(2411/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « RICOVERO BUSACCA » DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(2409/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(2407/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2413/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

sei posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ortopedia.

Il rapporto di lavoro è stato modificato a tempo definito (nel bando di indizione era a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(2414/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia « A »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(2406/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(2412/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1979, n. 7-3/Legisl.

Integrazione dell'art. 57 del regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 15 *maggio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 57 del « Regolamento speciale per il Servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento », emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977, registro n. 21, foglio n. 82;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2579 del 23 marzo 1979;

Decreta:

L'art. 57 del « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento, emanato con decreto del presidente della Giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/Legisl., è integrato mediante l'aggiunta del seguente ultimo comma:

Art. 57. — (*Omissis*). « Per i casi di effettiva urgenza e per particolari esigenze, nei giorni e nelle ore in cui non sono operanti gli automezzi del Servizio di salute mentale o non sia possibile provvedervi con gli stessi, ed in assenza di idoneo mezzo di trasporto pubblico, l'Incaricato dei servizi economali provvederà ad assegnare automezzo di rimessa, dandone comunicazione all'Incaricato dei servizi amministrativi. Nella scelta degli automezzi di rimessa l'Incaricato dei servizi economali è tenuto ad accertare l'esistenza dell'apposita licenza per l'espletamento del servizio nonchè la sussistenza della copertura assicurativa secondo la vigente normativa ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 aprile 1979

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti addì 26 *aprile* 1979
Registro n. 18, *foglio n.* 81

(5451)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. 16.

Interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONFERIMENTO FONDI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1.

La regione dell'Umbria, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, effettua propri conferimenti al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 2.

I conferimenti della Regione sono destinati al pagamento di un contributo in conto interessi sulla parte di finanziamenti eccedente l'importo massimo che può essere assistito dal contributo a carico della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, per le sole operazioni destinate ad impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori, compreso lo acquisto di macchine e attrezzi.

La quota di finanziamento assistita dal contributo regionale non può comunque superare il limite di importo fissato dalle norme statali.

Il contributo regionale è concesso con gli stessi limiti e condizioni previsti per il contributo statale.

Art. 3.

La domanda per ottenere il contributo regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere esplicita richiesta, di potere usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 2. La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per la effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4.

I rapporti tra la regione dell'Umbria e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.

Titolo II

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DEI CONSORZI ARTIGIANI

Art. 5.

Per favorire il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi artigiani la Regione concorre alla realizzazione dei loro programmi di investimento attinenti alla costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento, compreso l'acquisto di macchine e attrezzi dei laboratori artigiani, con contributi *una tantum* sugli interessi, pari all'intero onere a carico della Regione in relazione al tipo di intervento ed alla durata di esso.

Art. 6.

Il tasso di interesse che comunque dovrà restare a carico delle imprese artigiane è pari a quello praticato sulle operazioni effettuate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi del capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

L'ammontare complessivo del mutuo che può essere concesso ad ogni singolo richiedente con il beneficio delle provvidenze regionali, non può superare i 100 milioni di lire per una durata massima di dieci anni se il mutuo è destinato alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio e per un massimo di cinque anni se il mutuo è destinato all'acquisto di macchine ed attrezzi.

Art. 8.

Ai fini dell'erogazione agli Istituti di credito del contributo regionale la giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli stessi, apposita convenzione.

Titolo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 9.

Alle cooperative artigiane di garanzia, di cui al titolo III della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, sono concessi contributi per le spese di gestione sostenute nel corso dell'esercizio, pari all'1 per cento dell'importo complessivo delle operazioni da ognuna di esse effettuate.

Titolo IV

QUALIFICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE

Art. 10.

La regione dell'Umbria contribuisce alle spese affrontate dai consorzi costituiti fra imprese artigiane, per la qualificazione, la presentazione e la commercializzazione collettiva dei prodotti dell'artigianato umbro, compresa la partecipazione a mostre e fiere in Italia e all'estero.

I contributi vengono erogati dalla giunta regionale su un piano di attività presentato dai consorzi all'inizio di ogni esercizio.

La giunta regionale è altresì autorizzata a svolgere direttamente e/o tramite altri enti o associazioni, attività promozionale e pubblicitaria compresa la partecipazione a fiere e mostre in Italia e all'estero, per la qualificazione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato umbro.

Titolo V

DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 11.

Il titolo II della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, è abrogato e le somme residue degli stanziamenti degli esercizi 1978 e precedenti conferite alle amministrazioni provinciali sono recuperate dalla Regione.

Art. 12.

Le funzioni amministrative di cui ai titoli II e III della presente legge sono delegate alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni.

Art. 13.

Tutte le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, si applicano alla presente legge in quanto compatibili.

Titolo VI

RIFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1976, N. 35

Art. 14.

Per gli interventi di cui al titolo IV della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35, è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 25.000.000.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

Per le finalità indicate all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 700 milioni alla quale sarà fatto fronte con i recuperi di cui al precedente art. 11.

Al bilancio regionale dell'esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Titolo III, categoria 24, cap. 2960 di nuova istituzione, denominato: « Rimborso da parte delle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni dei fondi non utilizzati negli esercizi 1978 e precedenti di cui al titolo II della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35 »:

competenza .	L.	700.000.000
cassa	»	700.000.000

PARTE SPESA

In aumento:

Titolo II, sezione 10, rubrica 48, cap. 9425 di nuova istituzione, denominato: « Conferimento alla Cassa per le imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane »:

competenza . . .	L.	700.000.000
cassa	»	700.000.000

Art. 16.

Per le finalità indicate all'art. 5 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979 la spesa di lire 500 milioni da imputare al cap. 9426 (titolo 2 - sezione 10 - rubrica 48) di nuova istituzione, denominato: « Concorso della Regione a favore delle cooperative e dei consorzi artigiani nelle spese per la realizzazione dei programmi di investimento attinenti alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, di laboratori artigiani ».

Per gli investimenti di cui al precedente art. 9 è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 25 milioni da imputare al capitolo 5625 (titolo I - sezione 10 - rubrica 48) di nuova istituzione, denominato: « Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per le spese di gestione ».

La spesa di cui all'art. 14 della presente legge è imputata al cap. 9480 (ex cap. 4573) del bilancio per l'esercizio in corso.

Al complessivo onere di lire 550 milioni di cui ai commi precedenti si farà fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ord. 4).

Al bilancio predetto sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

		Competenza		Cassa
In diminuzione:				
Cap. 9700	L.	550.000.000	L.	550.000.000
In aumento:				
Cap. 9426	»	500.000.000	»	500.000.000
Cap. 5625	»	25.000.000	»	25.000.000
Cap. 9480 (ex 4573)	»	25.000.000	»	25.000.000
Totali . . .	L.	550.000.000	L.	550.000.000

Lo stanziamento di L. 500.000.000 di cui al cap. 9426 sarà erogato alle amministrazioni provinciali delegate mediante apertura di credito presso la tesoreria regionale.

Per le finalità indicate all'art. 10 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 240.000.000 con imputazione al cap. 5505 (titolo 1 - sezione 10 - rubrica 48), di nuova istituzione, denominato: « Spesa per la commercializzazione dei prodotti dell'artigianato e l'organizzazione e la partecipazione a fiere e mostre ».

A detto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa di cui al capitolo 5500 (ex cap. 2900).

Gli impegni nel frattempo assunti sul detto cap. 5500 saranno trasferiti, con l'entrata in vigore della presente legge, al capitolo 5505.

Art. 17.

Tutte le somme non impegnate nel corso dell'esercizio dalle amministrazioni provinciali per le finalità di cui al titolo II della presente legge verranno recuperate dalla Regione e utilizzate per incrementare i fondi di cui al titolo I.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio regionale le conseguenti variazioni.

Art. 18.

Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione della presente legge saranno determinati con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 marzo 1979 (atto n. 1160) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 aprile 1979.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1979, n. **17.**
Provvedimenti a favore dell'attività agricola, in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In conformità a quanto previsto dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire, mediante la erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, il consolidamento e lo sviluppo della attività cooperativa agricola e zootecnica nonchè il potenziamento delle aziende agricole singole od associate.

Titolo I

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

Art. 2.
Contributi in conto capitale

A favore di cooperative e loro consorzi sono disposte, complessivamente per gli anni 1979, 1980, 1981, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) per contributi in conto capitale sulle spese per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici: L. 4.968.900.000, di cui L. 2.373.900.000 quale stanziamento per l'esercizio 1979.

Nella concessione sarà accordata preferenza alle cooperative e loro consorzi aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonchè alle iniziative di completamento delle strutture e di adeguamento tecnologico degli impianti e attrezzature preesistenti la cui realizzazione risulti in armonia con il programma regionale di sviluppo.

Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile:

b) per contributi in conto capitale sulle spese per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici per i progetti già inseriti nei programmi nazionali per il F.E.O.G.A. - Sezione orientamento - e non ammessi a finanziamento a carico del fondo per mancanza di disponibilità: L. 700.000.000, di cui L. 500.000.000 quale stanziamento per l'esercizio 1979.

Il contributo sarà concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) per contributi *una tantum* nelle spese di gestione sostenute per operazioni di raccolta, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici: L. 700.000.000, di cui L. 500.000.000 quale stanziamento per l'esercizio 1979.

Il contributo sarà concesso nella misura massima del 60 per cento, sul totale delle spese documentate e ritenute ammissibili, a cooperative e loro consorzi in fase di avviamento costituite da non oltre 5 anni rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle difficoltà di gestione.

Il contributo sarà accordato al netto del concorso regionale negli interessi eventualmente concesso, per lo stesso esercizio, sui prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.
Contributi in conto interessi per la trasformazione di passività onerose

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, lettera e) della legge 1° luglio 1977, n. 403 a favore delle cooperative agricole e loro consorzi è autorizzata la iscrizione nel bilancio dell'esercizio 1979 del limite di impegno di L. 500.000.000 di durata quinquennale.

Art. 4.
Contributi in conto interessi sui prestiti destinati alle anticipazioni ai soci e produttori conferenti

A favore delle cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, è disposta, per gli anni dal 1979 al 1983, la spesa complessiva di L. 1.250.000.000, di cui L. 250.000.000 quale stanziamento per l'anno 1979, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata massima annuale destinati alle anticipazioni ai soci produttori conferenti, con le procedure previste dall'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 5 e con i criteri stabiliti dalle relative norme di attuazione.

Il concorso regionale, in misura non superiore a quello previsto per i prestiti agrari, può essere concesso anche sulle operazioni di finanziamento a tasso non agevolato, di durata massima annuale, aventi per scopo anticipazioni ai produttori non soci conferenti alle cooperative.

Per le operazioni di cui al comma precedente, il concorso regionale sarà corrisposto direttamente agli organismi associativi, dietro presentazione di estratti di conto corrente bancario loro intestati, corredati di elenchi nominativi dei pagamenti effettuati.

Titolo II

INTERVENTI A FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI SINGOLI O ASSOCIATI

Art. 5.
Contributi in conto interessi su mutui e prestiti

Per la concessione di mutui e prestiti a favore di aziende agricole singole o associate sono disposti, a partire dall'anno 1979 i seguenti limiti di impegno:

a) lire 500 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento fondiario;

b) lire 1.285 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione;

c) lire 100 milioni, quale concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di durata massima quinquennale per lo sviluppo della zootecnia.

Titolo III

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6.
Delega delle funzioni amministrative e direttive di attuazione della legge

Le funzioni amministrative inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 sono delegate ai consorzi tra i comuni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12.

Gli enti delegati provvederanno alla istruttoria delle domande, avvalendosi delle articolazioni territoriali degli uffici della Regione e delle strutture dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria, nonchè alla concessione delle provvidenze entro 120 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

Nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi garantiranno la più ampia partecipazione delle forze economiche e sociali presenti nel territorio, tramite il comitato agricolo consultivo previsto dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

Le comunità montane si avvarranno dell'apposito comitato tecnico previsto nei rispettivi statuti.

Art. 7.
Presentazione delle domande

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge debbono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al consorzio tra i comuni territorialmente competente, ad eccezione di quelle relative ai contributi di cui all'art. 2, lettera *b)*, da presentarsi alla giunta regionale.

Art. 8.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono esercitate dalla giunta regionale in conformità del piano regionale di sviluppo e della presente legge.

Qualora gli enti non adempiano all'espletamento delle funzioni delegate entro i termini previsti dall'art. 6 della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce nel compimento degli atti.

Art. 9.

Requisiti degli organismi cooperativi e preferenze

Per accedere alle provvidenze di cui alla presente legge, le cooperative agricole e loro consorzi debbono risultare costituite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e, per accedere alle provvidenze di cui al precedente art. 3, debbono tenere scritture contabili in grado di dimostrare le passività per le quali si richiede il finanziamento agevolato.

Le misure previste dalla presente legge dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole o associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 10.

Concorso della Regione nel pagamento degli interessi e Fondo interbancario di garanzia

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui concessi ai sensi della presente legge è pari alla differenza tra i tassi massimi di riferimento, determinati con decreto interministeriale per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, e i tassi minimi di interesse agevolato determinati, per le stesse operazioni, ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

Convenzioni con istituti ed enti abilitati al credito agrario

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti abilitati al credito agrario, nelle quali saranno previste, fra l'altro, le procedure nonchè i tempi massimi per la erogazione dei prestiti e dei mutui, secondo quanto disposto dall'art. 10 numeri 2) e 3), della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 12.

Conto corrente bancario

I prestiti agrari per la corresponsione di anticipazioni ai soci e produttori conferenti di cooperative, concesse ai sensi della presente legge, sono effettuati dagli istituti ed enti convenzionati mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario secondo la preferenza manifestata dall'organismo richiedente.

I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario saranno regolati dalle disposizioni previste in materia dall'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Imputazione e copertura degli oneri

L'onere complessivo di L. 6.368.900.000 relativo agli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, sarà imputato al cap. 7697, di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale per interventi a favore della cooperazione agricola » dei bilanci degli esercizi dal 1979 al 1981.

L'onere per gli interventi di cui al precedente art. 3, previsti in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, sarà iscritto nei bilanci dei rispettivi esercizi finanziari e imputati al cap. 7698, di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto interessi sui mutui e prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per l'estinzione di passività onerose ».

L'onere per gli interventi di cui all'art. 4, stabilito complessivamente in lire 1.250 milioni, sarà imputato al cap. 7699 di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto interessi sui prestiti contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per le anticipazioni ai soci e produttori conferenti » del bilancio degli anni dal 1979 al 1983.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, stabilito in lire 1.885 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1983 ed in lire 500 milioni dal 1984 al 2000, saranno imputati ai rispettivi bilanci come segue:

per gli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, al capitolo 7700 (ex cap. 3484) denominato: « Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, in attuazione dell'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403 »;

per gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dello stesso art. 5, al cap. 7701, di nuova istituzione, denominato: « Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari relativi alla meccanizzazione e alla zootecnia, in attuazione dell'art. 1, lettera *d*) della legge 1° luglio 1977, n. 403 ».

Le prime due annualità del limite di impegno di cui al precedente art. 5, lettera *a*), sono destinate al pagamento del concorso regionale negli interessi di preammortamento dei mutui ventennali.

Le quote degli stanziamenti annuali, successivi al 1979 per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge saranno determinate, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, con le rispettive leggi di approvazione dei bilanci.

Per gli impegni di spesa da assumere in attuazione della presente legge è autorizzata la procedura prevista dal richiamato art. 5, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità assegnate alla regione dell'Umbria per l'attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 1979 saranno iscritti in termini di competenza, stanziamenti per complessive lire 6.008.900.000 cui si prevede:

a) quanto a L. 5.508.900.000, da iscrivere ai capitoli 7697, 7698, 7699 e 7701 come indicato ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, lettere *b*) e *c*), con utilizzo ai sensi dell'art. 26 (terzo, quarto e quinto comma) della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, di parte della disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 4680 del bilancio dell'esercizio 1978 (elenco n. 4 allegato a detto bilancio, numero d'ordine 1);

b) quanto al limite di impegno di L. 500.000.000, da iscrivere al cap. 7700 (ex cap. 3484), con la assegnazione di pari importo effettuata dallo Stato nell'esercizio 1978 a norma dell'articolo 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Nello stesso bilancio saranno, inoltre, iscritti, in termini di cassa, i seguenti stanziamenti:

al cap. 7697	L.	3.073.000.000
al cap. 7698	»	250.000.000
al cap. 7699	»	250.000.000
al cap. 7700	»	—
al cap. 7701	»	1.385.000.000

mediante prelevamento dell'importo totale di L. 4.958.000.000 dal cap. 6140: « Fondo di riserva di cassa ».

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Fino all'entrata in funzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e successive modificazioni, le funzioni ad essi delegate sono affidate, ai sensi dell'art. 13 dello statuto regionale, all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria adotterà le determinazioni di propria competenza, che dovranno prevedere procedure per una sollecita utilizzazione delle somme stanziate, in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale.

Art. 15.

Presentazione ed istruttoria delle domande

Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 2, lettere *a*) e *b*), 3 e 5 debbono essere presentate alla giunta regionale, tramite i dipendenti uffici tecnici dell'agricoltura; quelle relative agli articoli 2, lettera *c*), e 4 all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.

Effettuati gli accertamenti tecnico-economici, gli uffici regionali rimetteranno all'ente medesimo, per le determinazioni di competenza, le domande istruite, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), per le quali le relative determinazioni saranno assunte dalla giunta regionale.

In fase di prima attuazione della presente legge il termine del 31 marzo di cui al precedente art. 7 è prorogato al 30 giugno 1979.

Art. 16.

Per l'anno 1978 le domande dovranno essere presentate entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 24 aprile 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 19 *marzo* 1979 (*atto n.* 1167) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 23 *aprile* 1979.

(4720)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1979, n. **18.**

Integrazione art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, concernente: « Modifiche alla dotazione organica del personale regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 del 9 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9, concernente modifiche alla dotazione organica del personale regionale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« In deroga al divieto di cui al precedente comma, qualora i posti messi a concorso in una qualifica funzionale non risultino integralmente conferiti per mancanza di soggetti aventi diritto ovvero per insufficienza di candidati idonei, i posti non coperti possono essere portati in aumento di quelli della qualifica immediatamente inferiore messi a concorso ai sensi dell'art. 2 ed attribuiti ai candidati riconosciuti idonei in tale concorso.

In questo caso, al termine delle operazioni concorsuali di cui ai precedenti commi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede alle conseguenti modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle *A* e *B*, così come risultano sostituiti dall'art. 1 della presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *marzo* 1979 (*atto n.* 1174) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *aprile* 1979.

(4721)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. **17.**

Modifica all'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63: « Nuove procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 « Nuove procedure per l'approvazione degli strumenti urabanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica » è abrogato e sostituito dal seguente:

1) Fino a quando non si osserveranno, a seguito dell'entrata in vigore del piano territoriale comprensoriale, le disposizioni di cui all'art. 50 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, sugli strumenti urbanistici generali e sulle loro varianti deve essere sentito il consiglio direttivo dell'organismo comprensoriale, ove costituito.

2) Ai fini dell'espressione del relativo parere, i comuni trasmettono, contemporaneamente al deposito nella segreteria comunale, il progetto dello strumento urbanistico generale o della sua variante all'organismo comprensoriale territorialmente competente; il parere si intende dato favorevolmente, trascorsi sessanti giorni dalla ricezione del progetto stesso.

3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli strumenti urbanistici generali e loro varianti già trasmessi dai comuni alla giunta regionale per l'approvazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 19 *gennaio* 1979, *prot. n.* 21302/834).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. **18.**

Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 46: « Inquadramento del personale trasferito alla regione Lombardia dal soppresso ente gioventù italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764 ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 46, viene riconosciuto, nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione

economica di cui all'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, il servizio prestato nell'ente di provenienza e, precedentemente, in altri enti pubblici, con i creteri indicati nella tabella *B* allegata alla richiamata legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *gennaio* 1979, *prot. n.* 20202/879).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. **19.**
Istituzione della consulta femminile regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita presso la regione Lombardia la « Consulta femminile regionale » quale organo consultivo sui provvedimenti e le iniziative riguardanti la condizione femminile per l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità sociale sanciti dalla costituzione repubblicana e dallo statuto regionale.

Art. 2.

E' compito della consulta:

1) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al precedente art. 1;

2) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e su singole deliberazioni del consiglio e della giunta che abbiano riferimento a quanto previsto dal precedente art. 1;

3) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulla condizioni della donna in Lombardia, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni, da realizzare anche mediante le collaborazioni previste dal successivo art. 8;

4) sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe consulte istituite in altre Regioni, al fine di promuovere il coordinamento delle iniziative delle diverse regioni;

5) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al precedente art. 1.

Spetta agli organi della regione assicurare il coordinamento delle iniziative della consulta con le altre attività regionali.

Art. 3.

La giunta e il consiglio nella predisposizione di atti aventi attinenza con quanto previsto al precedente art. 1 possono richiedere parere alla consulta o avvalersi della sua collaborazione.

La consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all'unanimità, o con relazioni di maggioranza o minoranza.

Art. 4.

La consulta è composta:

a) da due rappresentanti di ciascun partito politico che si riconosca nei principi della costituzione, scelte preferibilmente tra le responsabili femminili o le elette nel corso delle elezioni amministrative o politiche:

b) da una rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione cristiana lavoratori italiani, Associazione nazionale donne elettrici, Centro italiano femminile, Consiglio nazionale delle donne italiane, Federazione italiana donne arti professionali affari, Unione cristiana della giovane, Unione donne italiane;

c) da una rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, i gruppi politici e le associazioni di cui al presente articolo comunicano i nomi delle rappresentanti designate al presidente della giunta regionale, il quale, su conforme deliberazione della giunta stessa, procede alla costituzione della consulta.

Della consulta possono essere chiamate a far parte, ciascuna con una propria rappresentante, altre assocazioni femminili con adeguato seguito e rappresentativa a livello regionale che ne facciano richiesta e che abbiano come scopo la promozione, l'emancipazione e la liberazione della donna.

L'ammissione, su proposta della consulta femminile, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione adottata dalla giunta stessa sentita la commissione consiliare competente.

Le componenti della consulta restano in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislazione regionale.

Art. 5.

La consuta elegge tra le proprie componenti la presidenza e la segreteria nei modi che saranno stabiliti dal regolamento interno.

Art. 6.

La consulta viene convocata dal suo presidente.

La convocazione deve essere disposta in caso di richiesta di almeno un terzo delle componenti. La consulta delibera con la presenza di almeno metà più una delle componenti stesse.

Le deliberazioni sono adottate, salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge e dal regolamento interno, a maggioranza semplice delle componenti presenti.

Art. 7.

La consulta può richiedere ai competenti organi della regione la collaborazione degli uffici da essi dipendenti.

Gli stessi organi regionali, su proposta della consulta, per i fini di cui al n. 3 del precedente art. 2 possono disporre, nei modi e nei limiti previsti dalla legislazione regionale vigente il conferimento di incarichi di collaborazione ad università, associazioni culturali, professionali e di categoria, nonché ad esperti in problemi particolari.

Art. 8.

La consuta ha sede presso la giunta regionale, che mette a disposizione il personale regionale occorrente per la segreteria organizzativa oltre che per l'espletamento delle relative attività.

Art. 9.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *gennaio* 1979, *prot. n.* 20199/881).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1979, n. 20.

Erezione in ente ospedaliero dell'« Ospedale Dozzio » di Belgioioso ed incorporazione dello stesso nell'ente ospedaliero ospedale S. Matteo di Pavia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ospedale « Dozzio » di Belgioioso con sede in Belgioioso è riconosciuto ente ospedaliero ed è incorporato nell'ente ospedaliero « S. Matteo » di Pavia.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta.

Si applicano le disposizioni contenute del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 16 e dell'art 40 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 2.

Alla tabella *A* — provincia di Pavia — allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, modificata con legge regionale 18 gennaio 1977, n. 3, sono apportate le variazioni di cui alla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *gennaio* 1979, *prot. n.* 20902/882).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. 21.

Norme per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di biblioteche popolari, servizio nazionale di lettura e centri bibliotecari di educazione permanente.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Biblioteche popolari

Le funzioni trasferite dall'art. 47, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernenti le biblioteche popolari sono esercitate in conformità alle disposizioni della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
Servizio nazionale di lettura

Il patrimonio del servizio nazionale di lettura è trasferito ai comuni presso i quali esso si trova attalmente a titolo di deposito; i comuni sono tenuti ad utilizzarlo anche a beneficio delle biblioteche aggregate e fruiscono dei contributi previsti dalle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 25 agosto 1977, n. 41.

Art. 3.
Centri bibliotecari di educazione permanente

I centri di lettura stabili e mobili ed i centri sociali di educazione permanente sono soppressi. Il patrimonio di tali centri, ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito ai comuni in cui essi hanno sede. Tale patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'ente locale o dal sistema bibilotecario cui il comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'ente locale è tenuto ad utilizzare tali beni per le finalità della diffusione della pubblica lettura secondo le disposizioni della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41.

Art. 4.
Coordinamento delle attività educative e culturali

Nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, lettere *c*), *d*) e *g*), della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41, la Regione coordina le attività di educazione per adulti, di aggiornamento culturale e le altre iniziative di educazione popolare, sentiti gli enti locali interessati, in ordine alle esigenze delle istituzioni bibliotecarie e delle altre istituzioni culturali di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.
Consegna dei beni

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori didattici e le altre autorità scolastiche, nonché gli altri enti ed uffici che hanno in consegna i beni in dotazione dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e degli altri servizi ed uffici di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, compilano l'inventario, distinto per categorie, dei beni ad essi affidati e trasferiti ai comuni.

Le operazioni di consegna devono risultare da apposito verbale, copia del quale è trasmessa alla giunta regionale, ai competenti provveditorati agli studi ed al ministero per i beni culturali ed ambientali, secondo che si tratti di beni già appartenenti al Ministero della pubblica istruzione o al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 6.
Finanziamenti

La spesa occorrente per la concessione dei contributi di cui alla presente legge sarà a carico, a partire dall'esercizio finanziario 1979, dei capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei bilanci annuali a norma delle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e 25 agosto 1977, n. 41.

Art. 7.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *dicembre* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *gennaio* 1979, *prot. n.* 21202/1020).

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. **22.**

Modifica alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 58.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 58 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale di vigilanza guardapesca dipendente dai consorzi di cui al precedente art. 1 con rapporto continuativo di impiego, in servizio alla data del 1° giugno 1978, è trasferito alle amministrazioni provinciali nel cui territorio presta servizio alla data di soppressione dei consorzi medesimi per un contingente massimo complessivo di ventiquattro unità ».

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 58 è prorogato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 58 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale amministrativo dipendente dai consorzi di cui al precedente art. 1, con un rapporto continuativo di impegno, in servizio da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere immesso nel ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — per un contingente massimo di 14 unità, di cui uno nella qualifica VI, nove nella qualifica V, quattro nella qualifica III, secondo le modalità previste dai successivi commi ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 58 sono aggiunti i seguenti commi:

« Al suddetto personale deve essere comunque assicurato un trattamento economico globale non inferiore a quello in godimento alla data di soppressione degli enti di appartenenza.

Le eventuali differenze sono attribuite a titolo di assegno *personale pensionabile e riassorbibile in occasione di aumenti* stipendiali a qualsiasi causa dovuti, fatta eccezione per gli aumenti periodici biennali e le classi di stipendio ».

Art. 4.

L'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 58 e abrogato e sostituito dal seguente:

« Il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge, risultano così modificati: — ruolo del personale della giunta:

a) *amministrazione generale*

qualifica 1ª .	n.	37
qualifica 2ª .	»	123
qualifica 3ª .	»	318
qualifica 4ª .	»	501
qualifica 5ª .	»	660
qualifica 6ª .	»	548
qualifica 7ª .	»	239
qualifica 8ª .	»	100
Totale	n.	2.526

b) *docenti della formazione professionale*

qualifica 5ª .	n.	407
qualifica 6ª .	»	180
Totale . .	n.	587

Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale n. 3.113.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1979, prot. n.* 22302/1021).

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. **23.**

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 59: « Norme per l'attuazione del diritto allo studio » e alla legge regionale 20 agosto 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui all'art. 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere *i*), *l*), *n*), *o*); e le funzioni di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere *f*), *g*), *i*), *l*).

I comuni, sentiti gli organi collegiali di governo della scuola per quanto di loro competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

I servizi prestati riguardano le scuole con sede nel territorio di ciascun comune e sono a beneficio di tutti gli alunni frequentanti, indipendentemente dalla loro residenza ».

L'art. 6 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 è abrogato.

Art. 2.

L'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta e tenuto conto delle esigenze espresse dagli enti locali, il piano per la attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1978-79 e successivi, entro il mese di febbraio.

Il piano indica le finalità da raggiungere con priorità da parte della regione e dei suoi comuni e determina i finanziamenti articolati per provincia, per il solo anno scolastico 1978-79, da assegnare ai comuni per l'esercizio delle loro funzioni, nonché quelli destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano di cui al primo comma il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare piani suppletivi relativi all'anno scolastico in corso, con le modalità di cui ai commi precedenti.

Le somma destinate ai comuni dal piano provinciale di riparto sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a fornire tutti i dati richiesti per la formazione del piano di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le province per il solo anno scolastico 1978-79 sono delegate a ripartire tra i comuni, sulla base delle finalità, dei criteri e delle priorità del piano di cui all'articolo prece-

dente i finanziamenti determinati dal piano regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti regionali.

Ogni provincia formula il piano di riparto programmando le risorse in rapporto alle richieste dei comuni e tenendo conto degli obiettivi indicati per ciascun distretto dai consigli scolastici distrettuali.

Copia della deliberazione di piano è trasmessa alla giunta regionale, ai comuni ed alle loro forme associative, alle comunità montane, ai distretti scolastici, al consiglio scolastico provinciale nonché al provveditorato agli studi.

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate a ciascuna provincia verrà erogata, con deliberazione della giunta regionale, una somma pari all'1 % del totale dei finanziamenti destinati ai comuni della provincia dal piano regionale di cui all'art. 8 ».

Art. 4.

L'art. 10, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 è così modificato:

« I comuni deliberano, entro il mese di luglio, l'impiego dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 coordinando le attività svolte nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con quelle a carico del proprio bilancio ».

Art. 5.

Gli articoli 18 e 19 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59 sono così modificati:

Alla dizione « Province » va sostituita la dizione « Comuni ».

Art. 6.

L'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 32, è abrogato.

Art. 7.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla educazione permanente degli adulti, la giunta regionale provvede con propria deliberazione agli interventi per le attività di educazione degli adulti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'educazione permanente degli adulti si attua con attività di promozione educativa e culturale o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali singoli od associati e di altri enti operanti a livello di comunità locale.

Art. 8.

La spesa per l'attuazione del piano relativo al diritto allo studio di cui all'art. 2 della presente legge è determinata per gli anni 1978-79 e 1979-80 rispettivamente in lire 23.300 milioni e lire 24.680 milioni.

In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 1979 in lire 21.150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 e successivi sono istituiti i seguenti capitoli: « Attuazione del diritto allo studio — saldo anno scolastico 1978-79 » e con la dotazione finanziaria di lire 14.000 milioni; « Attuazione del diritto allo studio — acconto anno scolastico 1979-80 » e con la dotazione finanziaria di lire 7.150 milioni.

La legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e successivi potrà rideterminare le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alla spesa sopradeterminata in lire 21.150 milioni trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-81 approvato con legge regionale 21 giugno 1978, n. 41, obiettivo 2.5.1. « Diritto allo studio », progetto 2.5.1.1. « Finanziamento delle attività esercitate dai comuni », quadro previsioni di spesa riferite a leggi operanti, colonna relativa all'anno finanziario 1979.

La spesa per gli interventi in materia di educazione degli adulti di cui al precedente art. 7 sarà determinata per l'anno finanziario 1979 e successivi con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

In conseguenza a quanto disposto dal precedente comma è autorizzata l'iscrizione nello stato della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e successivi del seguente capitolo « Interventi regionali per l'educazione permanente degli adulti ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1979

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 gennaio 1979, prot. n. 21102/1022).

(5444)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792070)